

Art. 97. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria ⁽¹⁾.

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza.
- 2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 81, comma 2.
- 3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

(1) Sezione così inserita dall'art. 3, d.lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (in C.U. 27 dicembre 1996, n. 302).

Commento
di U. Morera

Sommario: 1. Liquidazione volontaria delle banche e poteri di vigilanza sullo svolgimento della liquidazione. - 2. I presupposti per la sostituzione dei liquidatori e dei membri degli organi di vigilanza. - 3. Il provvedimento di sostituzione: destinatari, pubblicità ed effetti.

1. La possibilità di porre in liquidazione volontaria una banca non è stata mai messa in dubbio in passato¹ ed ha sostanzialmente trovato conferma nel Testo unico bancario del 1993. La procedura di liquidazione volontaria di una società avente ad oggetto l'attività bancaria non ha tuttavia ricevuto dalla legge una sua specifica ed organica regolamentazione; sicché la disciplina di riferimento deve giocoforza ravvisarsi nell'ambito delle consuete norme di diritto comune (artt. 2484 ss. c.c.)².

In materia, il legislatore ha comunque dettato qualche disposizione speciale, al fine di integrare la disciplina ordinaria applicabile.

In questa prospettiva, assume innanzitutto rilievo l'art. 80, 1° co., t.u.l.b., ove è prevista la possibilità di "trasformare" la liquidazione volontaria in liquidazione coatta amministrativa qualora - nelle more della prima - venga accertata l'esistenza dei presupposti per l'avvio della seconda³.

In secondo luogo, assume rilievo l'art. 97 in commento, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di sostituzione dei liquidatori e dei membri degli Organi di sorveglianza⁴.

¹ La dottrina ha sempre ammesso unanimemente detta possibilità. In giurisprudenza, cfr. Cass., 5 agosto 1948, n. 1391; Cass., 23 giugno 1945, n. 463; Cass., 25 giugno 1942, n. 1807.

² Per tutti, da ultimo, GIORGIANNI, TARDIVO, *Diritto bancario. Banche, contratti e titoli bancari*, Milano, 2006, 330.

³ Deve invece ragionevolmente escludersi la "trasformazione" di una liquidazione volontaria di una banca in amministrazione straordinaria della stessa.

⁴ Si ricordi come la disciplina comune (art. 2487, 4° co., c.c.) preveda il potere di revoca, quando sussista una giusta causa, dei (soli) liquidatori, da parte del tribunale, su istanza dei soci, dei sindaci, ovvero del pubblico ministero.

nelle ipotesi in cui la procedura di liquidazione volontaria non si svolga con regolarità o con speditezza⁵.

A livello di sistema, la presenza delle suddette norme speciali induce a considerare persistente — durante tutta la fase di liquidazione volontaria — un interesse generale ad un effettivo controllo pubblico sull'intero momento liquidatorio di una banca⁶; legittimando altresì il convincimento che, in capo alla Banca d'Italia, vengano mantenuti poteri di vigilanza sul soggetto in liquidazione (seppur meno ampi di quelli normalmente esercitati su di un'impresa bancaria in attività). A ben vedere, in effetti, anche se la delibera assembleare di scioglimento e messa in liquidazione di una società bancaria comporta: (i) la decisione di non porre più in essere l'operatività imprenditoriale tipica; (ii) la rinuncia di fatto ai diritti derivanti dall'autorizzazione all'attività bancaria⁷; nonché (iii) l'impossibilità, a rigore, di qualificare la società oggetto di vigilanza quale "banca" in senso proprio⁸; pur tuttavia i poteri di vigilanza (regolamentare, ispettiva e informativa) restano necessariamente in capo alla Banca d'Italia (beninteso, con le peculiarità che la situazione liquidatoria impone).

Del resto, se la Banca d'Italia non restasse titolare di effettivi poteri di vigilanza anche dopo lo scioglimento della società, non sarebbe nemmeno in grado di porre in essere con tempestività e piena cognizione quegli interventi di rigore che il legislatore espressamente prevede con i citati artt. 80 (*Proposta di liquidazione coatta durante la liquidazione volontaria*) e 97 (*Sostituzione degli organi della liquidazione volontaria*)⁹.

Su di un piano più generale, il perdurare di effettivi poteri di vigilanza in capo alla Banca d'Italia su di una società bancaria in liquidazione si spiega del resto agevolmente se si consi-

⁵ Rispetto alla legge bancaria previgente (art. 67, 2° co., ult. parte, legge banc.), oggi non sussiste più la possibilità di porre una banca in liquidazione coatta amministrativa al solo scopo di rendere la liquidazione volontaria "più sollecita". Sono state così recepite le diffuse critiche espresse in dottrina (per tutti: FORTUNATO, *Art. 67 l. banc.*, in *Codice commentato della banca*, a cura di Capriglione, Mezzacapo, Milano, 1990, 809), che rendevano a negare in capo alla "non speditezza" della liquidazione valenza di autonomo presupposto per l'introduzione di regole finalizzate a garantire la *par condicio creditorum*, quali sono quelle della liquidazione coatta.

⁶ Opinione diffusa; e v., da ultimo, GIORGIANNI, TARDIVO, *op. cit.*, 330; CAPOLINO, COSCIA, GALANTI, *La crisi delle banche e delle imprese finanziarie*, in GALANTI (a cura di), *Diritto delle banche e degli intermediari finanziari*, Padova, 2008, 1023.

⁷ Secondo l'opinione (invero isolata) di COSTI, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 1994, 683, lo scioglimento della società bancaria comporterebbe soltanto la *sospensione dell'efficacia* dell'autorizzazione e non anche la definitiva perdita della stessa; con la conseguenza che sarebbe in principio possibile riprendere l'attività bancaria dopo un'eventuale revoca della liquidazione, senza dover richiedere una nuova autorizzazione. *Contra* TUSINI COTTAFI, *La liquidazione coatta amministrativa*, in BOCCUZZI (a cura di), *La crisi dell'impresa bancaria. Profili economici e giuridici*, Milano, 1998, 345; nonché DESIDERIO, *La liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito*, Milano, 1981, 18; GALANTI, *op. cit.*, 996, 1530, i quali propendono per l'ipotesi di *decadenza* dell'autorizzazione.

⁸ In caso di scioglimento volontario della società bancaria, la Banca d'Italia procede alla cancellazione della banca dall'Albo delle banche (e v. BANCA D'ITALIA, *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Titolo I, Capitolo III, Sezione II, par. 4).

⁹ E, ad esempio, si pensi alle valutazioni che l'organo di vigilanza deve compiere al fine di prevedere l'entità delle perdite conseguenti all'esaurimento della fase liquidatoria (perdite che, se eccezionalmente gravi, imporrebbero la messa in liquidazione coatta amministrativa della società ex art. 80 cit.); valutazioni che non possono certo prescindere dal concreto esercizio dei poteri di vigilanza ispettiva. O ancora alle valutazioni che l'organo di vigilanza deve compiere al fine di giudicare più o meno "regolare" o "spedito" l'andamento della procedura di liquidazione (regolarità o speditezza che costituiscono i parametri per decidere sull'eventuale sostituzione dei liquidatori o dei membri dell'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 97 t.u.l.b. in commento).

on si svolga con regolarità o con
 sciali induce a considerare per
 interesse generale ad un effett
 ia banca⁶; legittimando altresì
 enuti poteri di vigilanza sul sop
 e esercitati su di un'impresa ban
 assembleare di scioglimento e
 decisione di non porre più in
 fatto ai diritti derivanti dal
 ilità, a rigore, di qualificare la
 ur tuttavia i poteri di vigilanza
 re in capo alla Banca d'Italia
 one).

ntivi poteri di vigilanza anche
 grado di porre in essere con
 legislatore espressamente pre
 e la liquidazione volontaria) e

i vigilanza in capo alla Banca
 esto agevolmente se si consi-

nc.), oggi non sussiste più la possi
 rendere la liquidazione volontaria
 (per tutti: FORTUNATO, *Art. 67*
 ano, 1990, 809), che tendevano a
 presupposto per l'introduzione di
 uidazione coatta.

ZAPOLINO, COSCIA, GALANTI, *Li
 lle banche e degli intermediari fi*

igna, 1994, 683, lo scioglimento
 rizzazione e non anche la defini
 rendere l'attività bancaria dopo
 rizzazione. *Contro* TUSINI COTTA
*ell'impresa bancaria. Profili co
 amministrativa delle aziende di*
 r l'ipotesi di decadenza dell'au

rocede alla cancellazione della
 banche, Titolo I, Capitolo III

re al fine di prevedere l'entità
 ezionalmente gravi, imporreb
 razioni che non possono certo
 lizzazioni che l'organo di vigi
 ento della procedura di liqui
 ale sostituzione del liquidato

dera, nella sua corretta prospettiva, la fondamentale esigenza di (continuare a) tutelare pienamente gli interessi dei depositanti e della clientela in genere (oltre che la stabilità stessa del sistema creditizio) anche nell'ambito delle molteplici e delicate vicende - negoziali, giudiziarie e di organizzazione interna - che peculiarmente caratterizzano una liquidazione bancaria (quali, ad esempio: la definizione dei rapporti attivi e passivi; la chiusura o il trasferimento degli sportelli; l'eventuale cessione dei rapporti ad altro intermediario; ecc.¹⁰).

Alla luce di quanto appena rilevato, non convince allora quella ricostruzione di recente proposta, secondo cui la disciplina di vigilanza continuerebbe a trovare applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui la società bancaria, al momento della messa in liquidazione volontaria, non abbia mutato il proprio oggetto sociale; ritenendo ingiustificabile il permanere del controllo della Banca d'Italia qualora la società, dopo il venir meno dell'autorizzazione, abbia modificato il suo oggetto sociale (da bancario a uno diverso)¹¹. In principio, lo scioglimento e la messa in liquidazione di una società avente per oggetto l'attività bancaria (e ciò non diversamente da quanto avviene in altri comparti imprenditoriali) non implica mai la modifica dell'oggetto sociale. A seguito della delibera di scioglimento, l'oggetto sociale, in quanto tale, resta invariato (è dunque, formalmente, ancora "bancario"), ma ovviamente non potrà più essere pienamente "attuato" dai liquidatori, in quanto la società è stata sciolta e potranno dunque essere compiuti soltanto gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 c.c.).

Certo, l'assemblea dei soci può ben modificare l'oggetto sociale della società, così come ben può sciogliere anticipatamente la compagine sociale; ma se decide questa seconda via, di certo non avrebbe alcun senso modificare anche l'oggetto sociale, quasi che - durante la liquidazione - la società possa svolgere una nuova attività imprenditoriale, diversa da quella precedente.

In definitiva, durante tutta la fase di liquidazione volontaria di una banca i poteri di vigilanza della Banca d'Italia si esplicheranno sullo svolgimento delle attività liquidatorie, in un'ottica finalizzata alla salvaguardia degli interessi generali sopra ricordati, e con gli eccezionali poteri di intervento di cui agli artt. 80 e 97 t.u.l.b.

2. Come visto, ai sensi dell'art. 97 in commento, la Banca d'Italia¹² ha il potere di «di-

¹⁰ Rileva puntualmente TUSINI COTTAFANI, *op. cit.*, 346, come la liquidazione volontaria di una banca sia sovente posta in essere in funzione "anti crisi", con allora contestuale rilievo di tutto il complesso aziendale da parte di un'altra banca, la quale subentra nei rapporti con la clientela, così evitando l'interruzione dell'operatività degli sportelli. Ciò comunque sempre sotto il controllo della Banca d'Italia, la quale, anche ai sensi dell'art. 56 t.u.l.b., è chiamata a valutare la conformità delle situazioni prospettate sia con i criteri di sana e prudente gestione, sia (ricorrendone i relativi presupposti) con i contenuti dell'autorizzazione alla cessione in blocco di rapporti giuridici.

¹¹ In tal senso BONFATTI, *Art. 97*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Commento al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, a cura di Belli, Contento, A. Patroni Griffi, Porzio, Santoro, II, Bologna, 2003, 1652 ss. (ma v. anche le considerazioni svolte dall'A. alle precedenti p. 1647 ss.).

¹² La competenza esclusiva della Banca d'Italia rappresenta una novità introdotta dal Testo unico bancario del 1993. L'abrogato art. 86-bis legge banc. stabiliva infatti in capo al ministro del tesoro, sentito il CICR, la competenza per la sostituzione degli organi della liquidazione volontaria; laddove peraltro, secondo diffuse opinioni (v. principalmente CLEMENTE, *Art. 86-bis l. banc.*, in *Codice commentato della banca*, a cura di Capriglione, Mezzacapo, Milano, 1990, 1045), in virtù del ruolo tecnico e di supporto rivestito dalla Banca d'Italia, anche questa ultima avrebbe comunque dovuto essere interpellata nel corso del procedimento di sostituzione. L'odierna scelta legislativa appare del resto più armonica e coerente con la riallocazione dei poteri in materia di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa (disposte direttamente dal ministro su proposta della Banca d'Italia e senza preventivo parere del CICR) e con la natura del provvedimento che non incide sullo status del soggetto (v., per tali riflessioni, GALANTI, *op. cit.*, 1532; v. anche DESIDERIO, *Art. 97*, in *Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, Padova, 1994, 504).

sporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di vigilanza» di una società bancaria in liquidazione volontaria¹³, laddove riscontri che la procedura liquidatoria non si stia svolgendo «con regolarità o con speditezza».

In relazione ai due presupposti per l'adozione del previsto provvedimento di rigore, l'uso del disgiuntivo implica che il provvedimento stesso possa essere adottato dall'autorità di vigilanza tanto in caso di irregolarità della liquidazione, quanto in caso di non speditezza della stessa.

La «non regolarità» e la «non speditezza» del procedimento liquidatorio non sono all'evidenza concetti agevolmente predefinibili, potendo gli stessi assumere diverse connotazioni.

L'apprezzamento di fatti e circostanze, quali presupposti rilevanti ai sensi della norma in commento, è quindi lasciato alla piena discrezionalità dell'autorità di vigilanza.

Nell'ambito di tale apprezzamento, la Banca d'Italia: (i) per quanto concerne il presupposto della *irregolarità*, dovrà valutare in relazione alla specifica situazione, restando in ogni caso disancorata da specifici e predefiniti parametri connessi alla «gravità» (dell'irregolarità), come ad esempio invece accade nell'ambito delle valutazioni tese ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'avvio delle procedure di amministrazione straordinaria (irregolarità «gravi»; v. art. 70, 1° co., t.u.l.b.) e di liquidazione coatta (irregolarità di «eccezionale gravità»; v. art. 80, 1° co., t.u.l.b.)¹⁴; potendo comunque, in principio, senz'altro rilevare l'accertamento di «violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca»; (ii) per quanto concerne il presupposto della *non speditezza*, dovrà prendere, come congruo parametro di riferimento, la durata temporale media della definizione di procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di dimensioni equivalenti¹⁵.

Ciò posto, è comunque evidente come la lentezza della procedura debba essere specificamente imputabile ai liquidatori (ovvero, per quanto di specifica competenza, ai componenti dell'organo di sorveglianza), apparendo del tutto incongrua l'applicazione della norma in commento in tutti quei casi in cui la non speditezza della procedura dipenda da fattori indipendenti dalla volontà dei componenti gli organi della liquidazione (e si pensi, tipicamente, alla durata di un processo civile che vede coinvolta la banca).

3. La norma in commento, riferendosi al potere di sostituzione della Banca d'Italia, opera un generico riferimento ai «liquidatori» ed ai «membri degli organi di sorveglianza»¹⁶.

Ora, per quanto concerne i liquidatori, è da ritenere ricompresi nell'ambito applicativo dell'art. 97 t.u.l.b. sia i liquidatori nominati dal tribunale ai sensi dell'art. 2487, 2° co., c.c.; sia quelli nominati dalla Banca d'Italia in sostituzione di precedenti¹⁷.

¹³ Il potere centrale della Banca d'Italia deve ritenersi esclusivo anche nell'ipotesi di liquidazione di banca localizzata in una regione a statuto speciale (BONFATTI, *op. cit.*, 1645; GALANTI, *op. cit.*, 1533; DESIDERIO, *Art. 97*, cit., 504; e già, in materia, Corte cost., 2 luglio 1958, n. 44).

¹⁴ Conf. GALANTI, *op. cit.*, 1531; BONFATTI, *op. cit.*, 1644.

¹⁵ Così anche GALANTI, *op. cit.*, 1531 s., il quale peraltro osserva come l'indicazione legale di speditezza sembra rispondere più ad un generale interesse all'ordinato svolgimento dei rapporti nel settore creditizio che non ad un'esigenza di tutela dei risparmiatori, poiché è da ritenere che il divieto di compiere nuove operazioni ... non comprenda l'estinzione dei debiti e quindi la definizione dei rapporti passivi.

¹⁶ È pacifico che i destinatari del provvedimento di sostituzione possano essere singoli liquidatori o singoli membri dell'organo di vigilanza, ovvero singoli organi nel loro complesso (v. CAPOLINO, COSCIA, GALANTI, *op. cit.*, 1024; DESIDERIO, *Art. 97*, cit., 504).

¹⁷ V. DESIDERIO, *Commento*, cit., 504; GALANTI, *op. cit.*, 1533.

organi di vigilanza di una
che la procedura liquidatoria

vedimento di rigore, l'uso del
tato dall'autorità di vigilanza
e speditezza della stessa.

liquidatorio non sono all'evi-
nere diverse connotazioni
vanti ai sensi della norma in
tà di vigilanza.

er quanto concerne il pre-
ifica situazione, restando in-
essi alla "gravità" (dell'irre-
razioni tese ad accertare la

ministrazione straordinaria
: coatta (irregolarità di "ec-
que, in principio, senz'al-

gislative, amministrative, o
ncerne il presupposto della
rimiento, la durata tempo-
amministrativa di banche

edura debba essere specifi-
ca competenza, ai compo-
l'applicazione della norma

cedura dipenda da fattori
lizzazione (e si pensi, tipica-
i).

: della Banca d'Italia, op-
ani di sorveglianza¹⁶

si nell'ambito applicativo
dell'art. 2487, 2° co., c.c.
i¹⁷.

esi di liquidazione di banca lo-
cit., 1533; DESIDERIO, *Art. 97*

zione legale di speditezza sem-
el settore creditizio che non ad-
riere nuove operazioni ... non

re singoli liquidatori o singoli
OLINO, COSCIA, GALANTI, *op.*

Mentre il generico riferimento ai membri dell'organo di sorveglianza, deve ritenersi ri-
ferito sia ai componenti del "collegio sindacale", che ai membri del "consiglio di sorve-
glianza" nel sistema dualistico, che infine a quelli del "comitato per il controllo sulla gestio-
ne" nel sistema monistico.

E' in ogni caso da ritenere che, in capo ai liquidatori ed ai componenti gli organi di sor-
veglianza, non possano trovare applicazione le norme concernenti i requisiti degli esponenti
bancari; e ciò essenzialmente in virtù della circostanza per cui detti soggetti, durante la liqui-
dazione, non hanno alcuna possibilità di influire sull'attività bancaria, preclusa in principio
ad una banca in liquidazione¹⁸.

Per quanto attiene la pubblicità della sostituzione, l'art. 97, 2° co., prevede che «il prov-
vedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma
2». È quindi necessaria, tanto per i liquidatori quanto per i membri dell'organo di sorve-
glianza, la pubblicazione per estratto del provvedimento sulla gazzetta ufficiale; nonché l'i-
scrizione della nomina presso il registro delle imprese, con relativo deposito delle firme au-
tografe dei nominati.

Infine, in punto di effetti, l'art. 97, 3° co., si limita a precisare che «la sostituzione degli
organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione».

Va però notato come il provvedimento di *sostituzione* implichi di per sé (implicitamente)
anche la *revoca* dei soggetti in precedenza nominati, avendo così un duplice, connesso effet-
to. Da ultimo, sembra ragionevole escludere che, per effetto del provvedimento di sostitui-
zione; (i) i nuovi liquidatori o i nuovi membri dell'organo di sorveglianza — in quanto no-
minati dalla Banca d'Italia — debbano anche essere soggetti alle direttive di detta autorità di
vigilanza; (ii) venga meno, in capo all'assemblea dei soci, il potere di revoca dei nuovi liqui-
datori o dei nuovi membri dell'organo di sorveglianza.

¹⁶ In tal senso GALANTI, *op. cit.*, 1533; *contra* DESIDERIO, *Art. 97*, cit., 504.

¹⁷ Secondo un condivisibile orientamento (CAPOLINO, COSCIA, GALANTI, *op. cit.*, 1024), qualora la revoca
colpisca singoli soggetti e permanga comunque la piena funzionalità dell'organo (liquidatorio o di sorveglianza),
non è necessario che revoca e nuova nomina siano contestuali.